

A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Deliberazione n. 958 del 15 maggio 2009 - Interventi per il finanziamento di progetti dei Comuni della Campania ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2009, n.1. Ulteriori determinazioni.

PREMESSO

- che l'art. 18, comma 1, della Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, pubblicata sul BURC n. 5 del 26 gennaio 2009, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2009", dispone che le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria P.O.R. – FESR 2000/2006 sono destinate per l'ottantacinque per cento al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento, al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006;
- che la stessa norma individua le risorse destinate a tale intervento di finanziamento agli enti locali campani nei 170milioni di Euro quantificati nella relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000- 2006 al 31 agosto 2008 e prevede, altresì, che a tali risorse possano aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS);
- che al successivo comma 2 del richiamato art. 18, legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, è stabilito che la gestione delle risorse, così come individuate in 170milioni di Euro, venga attribuita all'AGC 08- Bilancio, Ragioneria e Tributi della Giunta Regionale;
- che, in attuazione delle citate disposizioni e considerate le indicazioni del pertinente Q.C.S. e dei consequenziali indirizzi interni in materia di utilizzo delle risorse rinvenienti a seguito della certificazione alla Commissione U.E. e del successivo riconoscimento di ammissibilità delle spese inerenti "progetti coerenti", la Giunta regionale, ritenendo di dover procedere all'attuazione degli interventi previsti nel comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n.1 del 19 gennaio 2009, a valere prioritariamente sulle risorse finanziarie provenienti dalla programmazione comunitaria Programma Operativo Regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000- 2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, riservandosi di attivare successivamente ulteriori azioni a valere sui fondi FAS, con propria deliberazione n. 722/2009, oltre ad effettuare, con riferimento al bilancio gestionale dell'esercizio finanziario in corso, le necessarie variazioni contabili recependo il dettato normativo e propedeutiche alla relativa, concreta attuazione, ha stabilito:
 - di attivare la procedura di evidenza pubblica di attuazione dell'art. 18 comma 1 e 2 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 indicando quali destinatari dei finanziamenti comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti per un ammontare di risorse pari a Euro144.500.000,00 e comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per un ammontare complessivo di risorse pari a Euro25.500.000,00;
 - che i progetti dei comuni debbano riguardare opere infrastrutturali materiali le cui finalità siano coerenti con il vincolo di destinazione delle attività ammesse in base agli Assi che hanno generato le rinvenienze;
 - che per l'ammissibilità al finanziamento i progetti siano dotati di progettazione esecutiva o, solo in caso di appalto integrato, di progettazione definitiva e di tutti i pareri obbligatori per legge;
 - che, data l'esiguità delle risorse in rapporto al numero dei potenziali destinatari, al fine di garantire una distribuzione delle risorse rispondente alle richieste e ai bisogni del territorio:
 - ogni comune possa presentare una sola proposta;
 - l'importo dei progetti per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti debba essere di valore non inferiore a € 500.000,00 e non superiore a € 2.000.000,00 mentre per i comuni con popolazione superiore a 50.000,00 abitanti la dimensione minima del progetto è fissata in € 1.000.000,00 e la massima in € 3.000.000,00;
 - saranno esclusi i comuni che, all'atto della presentazione delle proposte, siano già beneficiari di finanziamenti assentiti di cui alla delibera n.1265/08 e successive modifiche;

- di indicare, ai fini della coerenza con la tempistica di utilizzo dei fondi, con le disposizioni per l'utilizzo delle rinvenienze e con la programmazione 2007-2013, quali indirizzi per l'individuazione dei criteri di valutazione dei progetti dei comuni da ammettere a finanziamento:
 - la sostenibilità dei tempi di attuazione delle operazioni,
 - il completamento di operazioni già effettuate,
 - un piano di gestione economicamente sostenibile delle attività previste nella destinazione d'uso del bene,
 - la massimizzazione del beneficio per la collettività in termini di bacino di utenza coinvolta,
 - di qualità dei servizi erogati (es. % di raccolta differenziata)
 - e l'eventuale apporto di risorse aggiuntive comunali;
- di demandare al Coordinatore dell'AGC 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi" l'emanazione delle disposizioni di attuazione della deliberazione;

CONSIDERATO

- che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 722/2009, con riferimento alla individuazione degli ambiti di intervento cui possano trovare riallocazione le risorse rinvenienti di che trattasi, si limita a richiamare il solo vincolo di destinazione delle attività ammesse in base agli Assi che hanno generato le rinvenienze stesse;
- che le risorse da utilizzare, in base alle voci elementari di bilancio ad esse associate, così come individuate nella richiamata delibera n. 722/2009, riguardano l'Asse IV – Sistemi locali di sviluppo del PO FESR 2000-2006;
- che nell'ambito dell'Asse IV – Sistemi locali di sviluppo ricadono una molteplicità di settori di intervento estremamente diversificati per fondo interessato, tipologia delle operazioni, natura degli interventi, soggetti destinatari, beneficiari finali, procedure di attuazione, criteri di selezione, etc.;
- che, tra essi, risultano riconducibili al fondo cui sono riferite le risorse generate impiegabili (FESR) e coerenti con i soggetti destinatari, così come circoscritti dall'art. 18, comma 1, legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, i seguenti ambiti:
 - "Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo";
 - "Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici".
- che tra gli criteri generali di selezione delle operazioni previsti per le due linee di intervento sopra rassegnate rientra quello della sostenibilità ambientale con riferimento alla gestione dei rifiuti ed all'esistenza di un sistema di riciclaggio degli stessi, al consumo di energia, alla riduzione di emissioni inquinanti, all'impatto sull'ambiente e sul paesaggio, etc.;
- che i progetti già oggetto di valutazione ai fini dell'ammissione al Parco Progetti Regionale (di seguito PPR), istituito con delibera di Giunta regionale n. 1041 del 1° agosto 2006, sono vagliati sulla base di criteri di sostenibilità tecnica, ambientale ed economico-finanziaria, nonché di coerenza strategica con gli indirizzi programmatici adottati con la delibera di Giunta regionale n. 1809 del 6 dicembre 2005 e con quelli contenuti nel Documento Strategico Regionale 2007/2013;
- che la delibera di Giunta regionale n. 1265/2008, nell'approvare criteri e procedura per l'attivazione dei progetti ammessi al PPR, tra l'altro, al quarto punto del relativo dispositivo, ha rinviato i progetti ammessi dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (di seguito NR/VVIP) al PPR che non risultassero finanziati all'esito della procedura di cui alla stessa delibera 1265/2008 a successivi atti volti alla verifica di ammissibilità a finanziamento a valere su altre risorse della programmazione unitaria e/o di settore ivi dedicata;
- che l'ultima prescrizione di cui al quarto punto del dispositivo della più volte richiamata delibera di Giunta regionale n. 722/2009, laddove è previsto che siano esclusi dal finanziamento i comuni che, all'atto della presentazione delle domande di accesso al beneficio di cui all'art. 18, comma 1, legge regionale n.1/2009, siano già beneficiari di finanziamenti assentiti ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1265/2008, possa creare disparità di trattamento tra i soggetti interessati nella misura in cui non fissa un termine univoco per la verifica della sussistenza di eventuali requisiti di esclusione dalla procedura di finanziamento dei progetti rispettivamente proposti in questione;

- che sarebbe pertanto opportuno prevedere, quale momento per la verifica di cui sopra, la data di scadenza dell'avviso pubblico previsto dal primo punto del dispositivo della stessa delibera di Giunta regionale n. 722/2009;
- che la previsione della più volte richiamata delibera di Giunta regionale n. 722/2009 di individuare, tra le indicazioni di indirizzo, il criterio della massimizzazione del beneficio per la collettività in termini di bacino di utenza coinvolta e di qualità dei servizi erogati, per l'aspetto riferito alla massimizzazione della qualità dei servizi erogati, in presenza di un ambito vasto di tipologie progettuali potenzialmente ammissibili al finanziamento in questione, ha inteso richiamare, attraverso l'esempio della percentuale di raccolta differenziata, un più generale riferimento agli obiettivi di servizio di cui al piano di azione approvato con delibera di Giunta regionale n. 210 del 6 febbraio 2009;
- che non sono disponibili in forma puntuale, aggiornata e completa le informazioni a livello comunale su tutti gli indicatori riguardanti obiettivi di servizio previsti dal citato piano di azione che rappresenterebbero il necessario supporto per la pertinente attività di valutazione dei progetti;
- che, l'avanzamento della raccolta differenziata costituisce indicatore di virtuosità delle comunità locali ed elemento di assoluta strategicità per il territorio regionale cui possa essere riconosciuto un apprezzamento in sede di attribuzione di risorse ai diversi comuni e, come tale, in assenza di ulteriori criteri univocamente individuabili, anche in ragione della disponibilità dei relativi dati e della univocità delle fonti, possa essere utilizzato quale proxy generale della qualità dei servizi erogati;

TENUTO conto

- che, ai sensi del citato paragrafo 6.3.6 del Q.C.S., nel testo che segue la revisione adottata con la decisione C (2004) n. 4689, la riallocazione delle risorse rinvenienti "per misura e azione" avviene a discrezione delle Autorità di Gestione, purché "... sia effettuata all'interno dello stesso Asse prioritario che ha generato i rimborsi fermo restando che l'identificazione degli assi/settori/misure destinatari delle risorse liberate non potrà prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse..." onde assicurare priorità alla realizzazione dei progetti la cui attuazione abbia una tempistica il più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006 e comunque coerente alle scadenze fissate all'art. 31, co. 2 del Regolamento (CE) 1260/99 ed alle modalità di chiusura finanziaria del Programma;

RITENUTO

- di dover precisare che il finanziamento dei progetti dei comuni previsto dall'art. 18, comma 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, debba riguardare i seguenti ambiti:
 - "Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo"
 - "Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici";
- di dover assicurare priorità a quei progetti che presentino una tempistica di attuazione quanto più possibile breve, e comunque coerenti con le prescrizioni di cui al richiamato paragrafo 6.3.6 del Q.C.S., anche attraverso previsioni che riducano al minimo i tempi di realizzazione, come, ad esempio, l'esclusione, tra le spese riconoscibili, di oneri per espropri e/o per l'acquisizione di immobili o terreni normalmente associati a procedure atte a dilatare i tempi degli interventi, riconoscendo, altresì, una particolare valorizzazione a quegli interventi su edifici pubblici strategici, purché coerenti con gli ambiti sopra precisati;
- di dover specificare il criterio relativo alla valorizzazione della qualità dei servizi erogati nella percentuale di raccolta differenziata realizzata;
- opportuno prevedere che la verifica della sussistenza di motivi di esclusione dal finanziamento previsto dall'art. 18, comma 1, legge regionale n. 1/2009 legate alla presenza di un finanziamento assentito ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1265/2008 in favore del comune proponente il progetto, sia effettuata con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di attuazione delle relative prescrizioni e di quelle della delibera di Giunta regionale n. 722/2009;

VISTI

la L.R. 19 gennaio 2009, n. 1
la L.R. 19 gennaio 2009, n. 2
la DGR 1035/2006
la DGR 1265/2008
la DGR n. 261/2009
la DGR 722/2009

PROPONE, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito riportate ed ad integrazione delle previsioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 722 del 16 aprile 2009:

- di precisare che il finanziamento dei progetti dei comuni previsto dall'art. 18, comma 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, debba riguardare i seguenti ambiti:
 - “Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo”;
 - “Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici”.
- di escludere, tra le spese riconoscibili, gli oneri per espropri e/o per l'acquisizione di immobili o terreni, riconoscendo, altresì, una particolare valorizzazione a quegli interventi su edifici pubblici strategici, purché coerenti con gli ambiti sopra precisati.
- di dover specificare il criterio relativo alla valorizzazione della qualità dei servizi erogati nella percentuale di raccolta differenziata realizzata.
- che, a parziale modifica dell'ultima prescrizione di cui al quarto punto del dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 722/2009, la verifica della sussistenza di motivi di esclusione dal finanziamento previsto dall'art. 18, comma 1, legge regionale n. 1/2009 legati alla presenza di un finanziamento assentito ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1265/2008 in favore del comune proponente il progetto, sia effettuata con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di attuazione della relativa disciplina così come applicata con la richiamata Giunta regionale n. 722/2009 e con il presente provvedimento;
- di demandare al Coordinatore dell'AGC 08 l'emanazione delle disposizioni di attuazione della presente deliberazione;
- di inviare il presente provvedimento:
 - ✓ all'AGC - 01 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
 - ✓ all'AGC - 08 Bilancio Ragioneria e Tributi;
 - ✓ all'AGC - 09 Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali di interesse regionale;
 - ✓ al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
 - ✓ al Settore Formazione del Bilancio annuale e pluriennale;
 - ✓ al Settore Direttive CEE in materia PIM, FEOGA e FSE;
 - ✓ al Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino